

986/1007

947/23

28 LUG. 1965



1007

942

Istruzione

# Il Presidente della Repubblica

VEDUTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni;

VEDUTO il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

VEDUTO il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni;

VEDUTA la legge 11 aprile 1953 n. 312;

VEDUTA la domanda in data 7 ottobre 1964 presentata dal Presidente del Consorzio per la libera Università Abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" costituito tra le Province ed i Comuni di Chieti, Pescara e Teramo con decreto del Ministero dell'Interno in data 12 settembre 1964 n. 1194.15139,2, per ottenere il riconoscimento della libera Università Abruzzese "G. D'Annunzio" con le Facoltà di Lettere e Filosofia, di Economia e Commercio e di Giurisprudenza;

SENTITO il parere della Sezione Prima del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo in seno alla Università anzidetta anche al richiesto riconoscimento del Corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di Economia e Commercio, atteso che nell'ambito della Regione Abruzzese il corso anzidetto differisce dal corso linguistico della Facoltà di Magistero per i titoli di ammissione e le modalità di iscrizione;

SULLA proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con quello del Tesoro;

**D E C R E T A :**

Art. 1

E' istituita la libera Università Abruzzese degli studi

./.

551 - 1 Decreto concernente l'istituzione della libera Università Abruzzese "G. D'Annunzio"

947-1007  
1007/1007

"G. D'Annunzio" costituita dalle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Economia e Commercio, con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere, aventi sede nel territorio del Comune di Chieti, località Madonna delle Piane, e dalla Facoltà di Giurisprudenza, sita nella città di Teramo.

E' approvato lo Statuto della libera Università Abruzzese "G. D'Annunzio", annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2

L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ed è mantenuta a totale carico del Consorzio Interprovinciale costituito fra le Amministrazioni Comunali e Provinciali delle città di Chieti, Pescara e Teramo.

Art. 3

La tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 è integrata nel senso che la laurea in Lingue e Letterature straniere è rilasciata anche dalla libera Università Abruzzese degli studi "G. D'Annunzio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA Addì 8 MAGGIO 1965

*Gen. Lopez*  
*Adorno*

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI  
Addì 23 AGO 1965  
ATTI DEL GOVERNO  
Registro 196 Foglio 64  
Il Segretario Generale

*V. Cella*

V.to IL GUARDASIGILLI

*Rug*

